



COMUNE DI CARUGATE
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO
DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DEL TERRITORIO**

Adottato dal C.C. con delibera n. 57 del 28/07/2008

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Art. 1 - Finalità

Il Comune di Carugate, per meglio assolvere alle funzioni demandate dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed in conformità al Provvedimento del Garante sulla Video sorveglianza del 29.04.2004, dispone di installare ed utilizzare apparecchi di video sorveglianza per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

L'uso di tale tecnologia, la disponibilità di immagini e dati costituirà strumento di prevenzione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali.

Si applicherà il principio della necessità, escludendo ogni uso superfluo così da evitare eccessi e strumentalizzazioni.

Preso atto che l'attività di controllo e vigilanza da parte della Polizia Locale è limitata alla fascia oraria d'erogazione del servizio, gli impianti di video sorveglianza saranno finalizzati a coadiuvare l'operato della Polizia Locale, soprattutto nelle restanti ore in cui il servizio cessa.

Rimane esclusivamente come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'esterno di edifici, ed ha come scopo di agevolare l'eventuale esercizio in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili nel caso di fatti illeciti.

La sorveglianza tramite apparecchi elettronici sarà attivata soprattutto nei luoghi frequentati dalle fasce più deboli della popolazione: bambini, giovani e anziani; di fronte alle scuole e agli ambiti circostanti; nei parchi e nelle aree destinate allo svago e al gioco; nei pressi degli impianti sportivi; degli edifici pubblici; dei luoghi di culto, comunque al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti.

Art. 2 - Impianti

Il sistema si baserà su tecnologie miste, telecamere dislocate sul territorio collegate alla centrale operativa della Polizia Locale via etere assicurando il minor impatto ambientale. L'installazione della video sorveglianza sarà in concreto proporzionata agli scopi prefissati e legittimamente perseguibili. E' fatta salva l'acquisizione di dati disposta dall'Autorità Giudiziaria o da organi di polizia giudiziaria.

Art. 3 – Collegamento del sistema

Gli apparecchi di sorveglianza fanno parte di un sistema di rilievo, registrazione e archiviazione dati a disposizione esclusiva del Comune di Carugate.

L'impianto è a circuito chiuso, non è accessibile di norma dall'esterno, salvo per i periodi in cui la centrale operativa della Polizia locale non è attiva. La sala di controllo e di monitoraggio del territorio è ubicata presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale di Carugate.

I monitor sono ubicati in apposito spazio, non visibile dall'utenza. Le immagini sono visionabili dal Responsabile della gestione e del trattamento dei dati e dagli incaricati alle operazioni, da questo individuati.

I sistemi di regolazione, registrazione e gestione dell'impianto sono ubicati in apposito locale e in armadi non accessibili se non dal Responsabile della gestione.

Art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Corpo di Polizia Locale, ai sensi della legge 196/2003, è individuato, nella persona del Comandante.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini conformandosi alle direttive e disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la Privacy.

Autorizza l'accesso ai locali della centrale operativa e custodisce le chiavi dei locali e degli armadi per la conservazione delle apparecchi, nonché delle parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 5 - Accesso alla sala controllo

L'accesso alla sala di controllo è consentito al Responsabile della gestione, agli incaricati ed al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

L'accesso al sistema e quindi alla regolazione, posizionamento e/o brandeggio delle telecamere, al cambiamento del movimento delle stesse, alla modalità di registrazione dei dati è consentito solo al Responsabile della gestione e del trattamento dati o a un incaricato suo sostituto.

Art. 6 – Registro degli accessi

Presso il Comando della Polizia Locale è conservato il Registro degli accessi.

Ogni operazione effettuata, sul trattamento delle immagini, sul loro utilizzo o archiviazione deve essere trascritta e sottoscritta. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, individua, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati che operano sotto la sua direzione, attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

Il Responsabile dell'impianto di video sorveglianza, così come definito dall'art. 4 comma 1, lett.g) del D.Lgs. n. 196/2003, è individuato nel Comandante del Corpo di Polizia Locale. Per la gestione, questi si avvale, in qualità di incaricati al trattamento, degli Agenti del Servizio di Polizia Locale.

Art. 7 - Parole chiave

Per l'esecuzione delle procedure autorizzate, il responsabile e gli incaricati sono dotati di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui sono responsabili per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

Art. 8 - Principi di pertinenza e non eccedenza

Le immagini raccolte e registrate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Regolamento.

Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese in modo da non comprendere nel campo visivo accessi o luci di private abitazioni, evitando quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E', in ogni modo, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

E' vietato utilizzare le immagini anche accidentalmente assunte, per finalità di controllo anche indiretto dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

L'impianto di video sorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale ed i dati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo le esigenze di polizia o di giustizia.

I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada o a Regolamenti ed Ordinanze comunali.

Art. 9 - Accertamento di illeciti penali

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti ricadenti nell'ipotesi di reato o rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato alla video sorveglianza provvederà ad informare tempestivamente il Comandante della Polizia Locale affinché provveda a trasmettere la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria o le dovute informazioni alle Autorità competenti in materia di sicurezza pubblica.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione sulle modalità di ripresa di cui al precedente, il Responsabile della gestione o per lui, l'incaricato, procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria per specifiche indagini.

Art. 10 - Conservazione dei dati

I supporti magnetici od ottici e/o digitali, numerati e registrati dal Responsabile della gestione o dal suo sostituto, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza munita di serratura, salvo che non sia previsto un sistema di immagazzinamento delle immagini in forma digitale su specifico server.

In caso di assenza prolungata del Responsabile della gestione sarà comunicato all'incaricato alla sostituzione il codice di apertura degli armadi ove è custodito il sistema. A questi, per il periodo di assenza del Responsabile, sarà affidata la custodia, la conservazione e la gestione dei dati. Il Responsabile, al suo rientro in servizio, provvederà al cambio del codice di apertura.

Nel Registro degli accessi dovrà anche essere annotato:

- la data della registrazione e quella di cancellazione delle immagini;
- la firma degli incaricati che hanno effettuato le operazioni.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

I supporti eventualmente utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Art. 11 – Accesso ai dati

E' assicurato il diritto di accesso di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 nei limiti di cui all'art. 10, commi 3 e seguenti dello stesso decreto.

I dati raccolti tramite il sistema di video sorveglianza, sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 – Misure di sicurezza

Sono adottate le misure minime previste dall'art. 32 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (escluso punto h) nonché dall'allegato B) allo stesso D.Lgs. n. 196/03 recante "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Art. 13 - Trasparenza e informazione

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione, ciò anche nel caso di eventi, spettacoli pubblici. L'informativa deve fornire elementi chiari e senza ambiguità; in particolare:

- a) affissione del presente Regolamento, in maniera stabile, all'Albo Pretorio del Comune;
- b) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto;
- c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.2004;
- d) localizzazione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere deve essere individuata con delibera della Giunta Comunale;

e) pubblicazione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere sul sito web del Comune.

Art. 14 – Trasmissione del regolamento

Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, è trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Monza, al Prefetto di Milano, al Garante per la protezione dei dati personali ed alle forze di Polizia presenti sul territorio.

Art. 15 - Norma transitoria e di rinvio

La responsabilità del servizio del trattamento dei dati personali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, opera a far data dalla consegna del sistema di video sorveglianza completo in ogni sua parte sia tecnica che di conformità alle norme giuridiche previste, effettuata con apposito verbale, da parte della Ditta fornitrice al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si attuano le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente entra in vigore nei termini di legge dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Carugate.